

Il giudice, sciogliendo la riserva che precede,

ritenuto che l'eccezione di prescrizione è manifestamente infondata, perché la prescrizione è stata interrotta nei confronti (almeno) di [REDACTED] con racc. (doc. 51 att.) ricevuta il 16.7.2020 e tale effetto si comunica al corresponsabile [REDACTED] (in disparte la notifica per compiuta giacenza al suo indirizzo);

ritenuto che il Fallimento attore ha argomentato in modo adeguato, per il tramite delle insinuazioni al passivo dell'Agenzia delle Entrate, l'inaffidabilità dei dati di bilancio, per l'esistenza di importanti debiti tributari, risalenti al (solo) 2011 e di ammontare (oltre 415.000 euro: doc. 27 att. pag. 6; citazione pag. 12) superiore al totale dell'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario iscritta a bilancio;

ritenuto conseguentemente che il patrimonio netto contabile deve ritenersi negativo almeno a decorrere dall'esercizio chiuso al 31.12.2014 (se non prima) e che, pertanto, gli amministratori [REDACTED] e [REDACTED] avrebbero dovuto provvedere alla convocazione dell'assemblea dei soci per la ricapitalizzazione e in difetto messa in liquidazione della società, a iscrivere nel R.I. la causa di scioglimento della società, per perdita del capitale sociale, e ad attenersi a una gestione conservativa dell'integrità patrimoniale, mentre è evidente che tali provvedimenti non sono stati adottati, né peraltro i convenuti sostengono di aver provveduto in tal senso, visto che rivendicano (comparsa di risposta pag. 3) di aver mantenuto "l'ottica imprenditoriale e di prosecuzione dell'attività" fino alla cessione delle partecipazioni a terzi (nel 2016);

ritenuto che il Fallimento contesta di non aver ricevuto la contabilità societaria e che tale deduzione non è efficacemente contrastata dai convenuti, i quali deducono di aver consegnato la contabilità ai nuovi amministratori, evidentemente senza conservarne copia; la consegna non vale tuttavia a liberare l'amministratore dalle sue responsabilità, in ragione del fatto che [REDACTED] e [REDACTED] sono cessati dalla carica quando la società era (doveva ritenersi) in stato di scioglimento per perdita del capitale;

ritenuto pertanto che il danno risarcibile, per la Prima Condotta, deve essere determinato ai sensi dell'art. 2486 comma 3 c.c. in ragione del deficit fallimentare e che i convenuti non hanno specificamente contestato la ricostruzione del deficit operata dal Fallimento (citazione pag. 20-22 nel testo e in nota), con assorbimento delle altre condotte attribuite ai convenuti [REDACTED] e [REDACTED] e delle deduzioni istruttorie dei convenuti in punto C.T.U. e prove orali;

ritenuto che le responsabilità degli altri convenuti, contumaci, con riguardo alle altre Condotte, non richiedono svolgimento di prove costituende, peraltro non richieste dal Fallimento attore e che la causa è, pertanto, matura per la decisione;

PQM

Rinvia per p.c. al 13.12.2023 con note scritte sostitutive

Termine per note scritte 13.12.2023

Avverte:

- che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel termine assegnato il Collegio assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza e che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il Collegio ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
- che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;

Riserva la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.

Si comunichi.

Torino, 3.4.2023

Il Giudice
dott. Enrico Astuni